

ORIGINALF B

SENT. N.

10538/11

CRON. N.

7522/4

R.G. N. 4677/11

Spedita il 15.11.11

DEPOSITATA IL: 23 DIC. 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

AVV. ROSARIA GIURATO

della II sezione civile ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. 4677 R.G. dell'anno 2011 promossa da

 domiciliato in S. Lazzaro di Savena (BO), via Emilia 3,

presso lo studio dell' avv. Marco Bordoni, che lo rappresenta e difende come

da procura a margine dell'atto di citazione,

ATTORE



CONTRO

Ina Assitalia s.p.a. in persona del legale rapp. pro tempore, con sede in Roma

via Leonida Bissolati 3

Bertoncelli Bruno res. in Bologna via Cavedone 16

CONVENUTI CONTUMACI

Con l'intervento di UGF Ass. Spa con avv. Cicognani

Oggetto : risarcimento danni da incidente stradale

Conclusioni dell'attore: "Respinta ogni contraria istanza, ritenere fondata la

domanda attorea e conseguentemente, dichiarata la responsabilità concorrente

ex art. 2054 II c.c. del sig.  nella causazione del sinistro

condannare i convenuti in solido o in alternativa, al pagamento in favore dell'attore del rimborso delle spese di assistenza legale sostenute dall'attore nella misura indicata in narrativa o in quella diversa che risulterà di giustizia Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa."

#### FATTO E DIRITTO

L'attore, premesso di aver ricevuto prima del giudizio € 3.500,00 per il danno all'auto ed € 1.500,00 per il danno fisico, liquidati sulla base di un concorso ex art. 2054 II c.c., e dallo stesso accettati, chiedeva al responsabile del sinistro e alla Ina Assitalia s.p.a., assicuratrice del responsabile, la corresponsione della ulteriore somma di € 600,00 a titolo di spese stragiudiziali sostenute.

Nel giudizio così incardinato interveniva volontariamente UGF Ass. Spa sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere proposta, in base alla normativa dell' indennizzo diretto, unicamente nei propri confronti, e chiedendo il rigetto della domanda attorea.

L'attore si opponeva all'intervento di UGF per carenza di interesse ex artt. 100 e 105 c.p.c. e dichiarava di non accettare il contraddittorio nei confronti della stessa.

Questo giudicante sul rilievo che fin dalla lettera di denuncia di sinistro e richiesta di risarcimento danni inviata a INA, e per conoscenza a UGF, l'attore aveva comunicato che non intendeva valersi della c.d. procedura di indennizzo diretto, ritenendo detta scelta legittima anche in base al disposto della sentenza n.180/09 della Corte Costituzionale, che ha appunto stabilito la facoltatività di detta procedura; ritenuta altresì la mancanza di interesse ad intervenire della UGF, la quale con l'intervento, oltre che voler imporre la obbligatorietà della azione di risarcimento diretto, in contrasto con la normativa vigente, mira a

23 DIC 2011

garantire, a favore della assicurazione del responsabile civile, la correttezza della liquidazione operata e ciò in conflitto di interessi con il proprio assicurato, il quale nega il consenso a che la propria assicurazione gestisca anche gli interessi della propria controparte, dichiarava la inammissibilità di detto intervento.

Per quanto riguarda il merito della richiesta, questo giudice, uniformandosi alla prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito in materia, le ritiene dovute, dando comunque atto del contrasto giurisprudenziale relativo alla risarcibilità sempre e comunque di dette spese. Relativamente all'ammontare delle stesse ritiene di dover liquidare, in base alla tabella D della Tariffa Professionale vigente, per l'attività stragiudiziale svolta dall'avv. Bordoni, così come documentalmente provata, la somma di € 600,00. I convenuti in solido dovranno quindi versare a detto titolo € 600,00, oltre le spese di giudizio liquidate in dispositivo in base al deciso e alla natura della controversia.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 600,00. Condanna inoltre i convenuti in solido a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio che si liquidano in € 346,00, di cui € 46,00 per spese, € 150,00 per competenze, € 150,00 per onorari, oltre 10% ex art. 15 TP, I.V.A. e C.P.A come per legge.

Bologna 2.12.2011 .

Il Giudice di Pace



Deposito in Cancelleria  
IL ..... 23 DIC 2011 .....  
IL C.P. ....  
Dr. SSA .....  
